

(N. 2838)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1953 (V. Stampato N. 3120)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

di concerto col **Ministro della Marina Mercantile**

(CAPPA)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CAMPILLI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LA MALFA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 FEBBRAIO 1953

Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo dell'articolo 412 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 412 (*Responsabilità del vettore pel bagaglio*). Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire 12.000 per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore ».

Art. 2.

Il testo dell'articolo 423 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 423 (*Limiti del risarcimento*). — Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire 200.000 o alla maggiore cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa ».

Art. 3.

Il testo dell'articolo 941 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 941 (*Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo*). — L'esercente di linee aeree

regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di 5.200.000 lire.

Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente è tenuto per le indennità e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri ».

Art. 4.

Il testo dell'articolo 943 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 943 (*Limite del risarcimento nel trasporto di persone*). Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna persona, essere superiore a 5.200.000 lire.

Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione ».

Art. 5.

Il testo dell'articolo 944 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 944 (*Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati*). — Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di sé, dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.

Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi preposti, non può essere superiore alla cifra complessiva di 210.000 lire per ciascun passeggero ».

Art. 6.

Il testo dell'articolo 952 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 952 (*Limite del risarcimento*). Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire 10.000 per chilogramma di merce caricata, o alla maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarate dal mittente anteriormente alla caricazione.

Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria ».

Art. 7.

Il testo dell'articolo 967 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 967 (*Limite del risarcimento complessivo*). — Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'articolo 965 è limitato per ogni accidente ad una somma di lire 10.000 per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a 25.000.000 di lire ovvero superiore a 83.000.000 di lire l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a 10.000.000 di lire.

Art. 8.

Il testo dell'articolo 968 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 968 (*Concorso dei creditori*). — I creditori per danni derivanti da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di 8.300.000 lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale è limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose è inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'am-

montare di crediti per sinistri alle persone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose.

Art. 9.

Il testo dell'articolo 975 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 975 (*Limite del risarcimento*). — Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di lire 10.000 per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a 25.000.000 di lire o superiore a 83.000.000 di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a 10.000.000 di lire ».

Art. 10.

Il testo dell'articolo 976 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 976 (*Concorso dei creditori*). — Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la somma di 5.200.000 lire per ciascuna persona ».

Art. 11.

Il testo dell'articolo 998 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 998 (*Indennità di assicurazione*). — L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di 5.200.000 lire.

Per il conseguimento delle indennità, il vettore può agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato ».

Art. 12.

Il testo dell'articolo 99 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 999. (*Indennità e compensi di assistenza*). — Oltre al limite stabilito dall'articolo

precedente, l'assicuratore risponde delle indennità e dei compensi dovuti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a concorrenza di 2.000.000 di lire. Tuttavia la somma delle indennità e dei compensi complessivamente dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro non può superare i 20.000.000 di lire.

L'assicuratore risponde altresì delle indennità dovute per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano avuto un utile risultato,

sino ad un massimo complessivo di 2.000.000 di lire per uno stesso sinistro e per un medesimo aeromobile ».

Art. 13.

(Entrata in vigore della legge).

La presente legge entrerà in vigore nel novantesimo giorno della sua pubblicazione.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.